

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Federico Romagnoli, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

1. APPELLO N. 37 DELLA SOCIETA' TORINO C.F. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN ORDINE ALLA CALCIATRICE UGOLINI CRISTINA, DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 72 DEL 19 OTTOBRE 2011.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società Torino C.F. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO N. 107 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' C.F. CUS COSENZA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 539 (SICILIANO GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO N. 106 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' C.F. CUS COSENZA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 533 (RUFFO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4. APPELLO N. 98 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' C.F. CUS COSENZA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 454 (AZZINARO VALENTINO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 5. APPELLO N. 100 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. POPILBIANCO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 460 (CALIGIURI DANILO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 6. APPELLO N. 103 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. POPILBIANCO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 495 (MAGARO' MARIO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 7. APPELLO N. 108 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' REAL COSENZA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 540 (SICILIANO GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8. APPELLO N. 105 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' REAL COSENZA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 534 (RUFFO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9. APPELLO N. 104 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' REAL COSENZA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 523 (PERRI VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

10. APPELLO N. 102 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' REAL COSENZA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 484 (FILIDORO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

11. APPELLO N. 101 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' REAL COSENZA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 469 (CRISPINO ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

12. APPELLO N. 99 DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 CONTRO LA SOCIETA' REAL COSENZA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 455 (AZZINNARO VALENTINO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Cosenza Calcio 1914 s.r.l..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

Il° Collegio:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Federico Romagnoli, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

13. RECLAMO N. 95 DELLA SOCIETA' S.C. ANTONIANA A.S.D. CONTRO LA SOCIETA' CITTA' DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS N.O.I.F.) EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE PISANO EROS (MATR. F.I.G.C. 3744511).

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società S.C. Antoniana A.S.D. e, per l'effetto, dichiara la società Città' di Palermo S.P.A. tenuta a corrispondere alla reclamante il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. per il calciatore Pisano Eros relativamente alla Stag. Sport. 1999-2000. Rimette gli atti all'Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C. ai soli fini della quantificazione del premio.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

14. RECLAMO N. 96 DELLA SOCIETA' G.S.D. RINASCITA CORALLINI CONTRO LA SOCIETA' A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS N.O.I.F.) EMESSA DALL' UFFICIO LAVORO E PREMI F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE VITIELLO ROBERTO (MATR. F.I.G.C. 3269816).

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della società G.S. Rinascita Corallini e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione negativa dell'Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

15. RECLAMO N.97 DELLA SOCIETA' A.S.D. FOLGORE SELINUNTE CONTRO LA SOCIETA' CITTA' DI CAPACI AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO IN OCCASIONE DELLA GARA FOLGORE SELINUNTE – CITTÀ DI CAPACI DEL 26 NOVEMBRE 2011, CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE GIRONE "A".

La Commissione Vertenze Economiche, in parziale accoglimento del reclamo della società A.S.D. Folgore Selinunte, dichiara la società Città di Capaci tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 150,00 così determinato in via equitativa.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

16. RECLAMO N. 40 DELLA SOCIETA' A.S. AVELLINO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' A.S. BARI S.P.A. AL FINE DI OTTENERE LA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SULL'INCASSO, PARI AL 50%, RELATIVA ALLA GARA BARI – AVELLINO DEL 21.08.2011, COPPA ITALIA.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.S. Avellino e, per l'effetto, dichiara la società A.S. Bari S.P.A. tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 9543,89.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

17. APPELLO N. 94 DELLA SOCIETA' A.S. CITTANOVA INTERPIANA CONTRO LA SOCIETA' VIRTUS GIOIA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 538 (SICARI GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2011.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al premio di preparazione. Conferma per il resto l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 30 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete